Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa - Marina: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 606

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1674.
Approvazione del Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti e dell'annesso al Protocollo stesso . Pag. 606

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1675.
Approvazione degli statuti delle Fondazioni unificate « Borse di studio della Società letteraria di Verona e della Fondazione Michelangelo Cesare Ottolenghi » e « Lazzaro e Benedetta, Giuseppe ed Annetta Ottolenghi ». Pag. 611

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1676.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lucano, in frazione Paderno del comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) . . Pag. 612

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1677.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Sabino Vescovo, in località Casale Sabini di Altamura (Bari) Pag. 612

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1678.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Costalta del comune di San Pietro Cadore (Belluno) . . Pag. 612

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1679.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria delle Grazie, in località Volpigliano di Massa (Massa Carrara) . . Pag. 612

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1680.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, in Avella (Avellino) . . . Pag. 612

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1681.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località Scala Ritiro di Messina . . . . Pag. 612

1948

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 52.
Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative . . . . Pag. 612

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 53.
Ulteriore spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine . . . Pag. 613

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 54.
Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . Pag. 613

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 55.
Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America . . Pag. 614

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 56.
Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati ». Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 57.
Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli . . Pag. 615

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia . . . . . . Pag. 616

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.
Misura dei canoni di rimborso per le spese del servizio doganale e quello di vigilanza costituiti per effetto di speciali concessioni presso gli stabilimenti industriali. Pag. 616

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto del provvedimento n. 55 del 13 febbraio 1948 del Comitato interministeriale prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. . Pag. 616

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . Pag. 618

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 618
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lavagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 618
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nembro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 618

Ministero dell'industria e del commercio: 181° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 618

Ministero del tesoro:
Errata-corrige . . . . Pag. 619
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 619

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero per gli insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti governativi d'istruzione media tecnica Pag. 620

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu-proprio » la medaglia in oro al valore militare « alla memoria » al tenente di vascello Primo SARTI di Pietro Amilcare con la seguente motivazione:

« Ufficiale già distintosi per coraggio ed abnegazione in precedenti fatti d'arme, imbarcato con compiti di servizio su MAS che si trasferiva in base navale avanzata veniva aggredito insieme ad altri due ufficiali da elementi faziosi che con armi alla mano intimavano di cedere al loro intendimento di consegnare l'unità al nemico oppressore. Benchè la Patria fosse divisa in due campi, gli spiriti e le coscienze tormentati da una dolorosa situazione, si univa senza titubanza alcuna all'ufficiale più anziano, affrontava coraggiosamente gli aggressori e cadeva colpito al petto nell'impari violenta lotta. Sacrificando se stesso riaffermava le più nobili tradizioni dell'onore militare e della Marina cui apparteneva ». — Mar Tirreno, 10 aprile 1944.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Registro Marina n. 17, foglio n. 348.

(510)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1674.

Approvazione del Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti e dell'annesso al Protocollo stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali:

a) Procollo di emendamento 11 dicembre 1946 agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936;

b) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.

Art. 2.

Gli Atti internazionali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente, entrano in vigore conformemente all'articolo VII, nn. 1 e 2 del Procollo di emendamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

Les Etats Parties au présent Protocole, considérant que les Accords, Conventions et Protocoles internationaux concernant les stupéfiants qui ont été conclus le 23 janvier 1912, le 11 février 1925, le 19 février 1925, le 13 juillet 1931, le 27 novembre 1931 et le 26 juin 1936 ont confié à la Société des Nations certains devoirs et certaines fonctions et, en raison de la dissolution de la Société des Nations, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d'en assurer l'accomplissement sans interruption, et considérant qu'il est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient accomplis désormais par l'Organisation des Nations Unies et par

l'Organisation mondiale de la santé ou par sa Commission intérimaire, sont convenus des dispositions suivantes;

Article I

Les Etats Parties au présent Protocole prennent l'engagement qu'entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments mentionnés à l'annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application.

Article II

1. Il est convenu que, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole relativement à la Convention internationale du 19 février 1925 concernant les drogues nuisibles et relativement à la Convention internationale du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, le Comité central permanent et l'Organe de contrôle, tels qu'ils sont constitués actuellement, continueront à exercer leurs fonctions. Pendant cette période, le Conseil économique et social pourra pourvoir aux sièges vacants au Comité central permanent.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à assumer immédiatement les fonctions dont le Secrétaire général de la Société des Nations était chargé jusqu'à présent en ce qui concerne les Accords, Conventions et Protocoles mentionnés à l'annexe du présent Protocole.

3. Les Etats Parties à l'un des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole sont invités à appliquer les textes amendés de ces instruments dès l'entrée en vigueur des amendements, même s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole.

4. Si les amendements à la Convention sur les drogues nuisibles du 19 février 1925 ou les amendements à la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 entrent en vigueur avant que l'Organisation mondiale de la santé soit en mesure de remplir les fonctions que ces Conventions lui attribuent, les fonctions confiées à cette Organisation par les amendements seront provisoirement remplies par la Commission intérimaire.

Article III

Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays-Bas en vertu des articles 21 et 25 de la Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et confiées au Secrétaire général de la Société des Nations, avec le consentement du Gouvernement des Pays-Bas, par une résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 15 décembre 1920, seront exercées désormais par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article IV

Aussitôt que possible après l'ouverture à la signature du présent Protocole, le Secrétaire général préparera les textes des Accords, Conventions et Protocoles revisés conformément au présent Protocole et transmettra, à titre d'information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

Article V

Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats Parties aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, auxquels le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura communiqué une copie du présent Protocole.

Article VI

Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole:

a) en le signant sans réserve quant à l'approbation;

b) en le signant sous réserve d'approbation, suivie d'acceptation;

c) en l'acceptant.

L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie à la date où celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un instrument d'acceptation aura été déposé.

2. Les amendements mentionnés à l'annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne chaque Accord, Convention et Protocole, lorsqu'une majorité des Parties à l'Accord, à la Convention et au Protocole en question seront devenues Parties au présent Protocole.

Article VIII

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies enregistrera et publiera les amendements apportés à chaque instrument par le présent Protocole avec dates d'entrée en vigueur de ces amendements.

Article IX

Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Les Conventions, Accords et Protocoles à amender conformément à l'annexe ayant été rédigés seulement en anglais et en français, les textes anglais et français de l'annexe feront également foi, les textes chinois, espagnol et russe étant des traductions. Une copie certifiée conforme du présent Protocole, y compris l'annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, ainsi qu'à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article IV.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leur signature respective.

Fait à Lake Success, New-York, le onze décembre mil neuf cent quarante-six.

Annexe au Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

1. - *Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de l'opium préparé, avec Protocole et Acte final, signés à Genève le* 11 *février* 1925.

Aux articles 10, 13, 14 et 15 de l'Accord, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations » par « Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » et « Secrétariat de la Société des Nations » par « Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ».

Aux articles 3 et 4 du Protocole, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ».

2. *Convention internationale sur les drogues nuisibles, avec Protocole, signés à Genève le* 19 *février* 1925.

On remplacera l'article 8 par l'article suivant:

« Lorsque l'Organisation mondiale de la santé, sur l'avis d'un Comité d'experts nommé par elle, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, l'Organisation mondiale de la santé avisera de cette constatation le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question ».

On remplacera l'article 10 par l'article suivant:

« Lorsque l'Organisation mondiale de la santé, sur l'avis d'un Comité d'experts nommé par elle, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, l'Organisation mondiale de la santé en informera le Conseil économique et social et lui recommandera que les dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.

« Le Conseil économique et social communiquera cette recommandation aux Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en avisera les autres Parties contractantes.

« Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents ».

Au troisième paragraphe de l'article 19, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ».

Le quatrième paragraphe de l'article 19 sera supprimé.

Aux articles 20, 24, 27, 30, 32 et 38 (paragraphe 1), on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies » et « le Secrétaire général de la Société des Nations » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » partout où ces appellations se rencontreront.

A l'article 32, on remplacera « la Cour permanente de Justice internationale » par « la Cour internationale de Justice ».

L'article 34 sera rédigé comme suit:

« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention ».

L'article 35 sera rédigé comme suit:

« A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre des Nations Unies ou tout Etat non membre mentionné à l'article 34 pourra adhérer à la présente Convention.

« Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général notifiera immédiatement ce dépôt aux Membres des Nations Unies signataires de la Convention et aux autres Etats non membres signataires mentionnés à l'article 34 ainsi qu'aux Etats adhérents ».

L'article 37 sera rédigé comme suit:

« Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et publication en sera faite de temps à autre ».

Le second paragraphe de l'article 38 sera rédigé comme suit:

« Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies portera à la connaissance de chacun des Membres de l'Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à l'article 34 de toute dénonciation reçue par lui ».

3. - *Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, avec Protocole de signature, signés à Genève le* 13 *juillet* 1931.

Dans l'article 5, paragraphe 1, les mots: « à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 » seront remplacés par les mots « à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 ».

Au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 5, sera substitué l'alinéa suivant:

« Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle comprenant quatre membres. L'Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le Comité central permanent nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l'Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en s'assurant la collaboration étroite du Comité central permanent ».

Dans l'article 5, paragraphe 7, les mots « 15 décembre de chaque année » remplaceront les mots « 1er novembre de chaque année » et les mots « par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 » remplaceront les mots « par l'entremise du Secrétaire général à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 ».

Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 11, seront substitués les paragraphes suivants:

« 2. La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et à l'Organisation mondiale de la santé.

« 3. L'Organisation mondiale de la santé, prenant l'avis du Comité d'experts nommé par elle, décidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux « drogues » mentionnées dans le sous-groupe *a*) du groupe I) ou s'il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux « drogues » mentionnées dans le sous-groupe *b*) du groupe I ou dans le groupe II).

« 4. Si l'Organisation mondiale de la santé, prenant l'avis du Comité d'experts nommé par elle, décide que, sans être une « drogue » susceptible d'engendrer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut être transformé en une telle « drogue », la question de savoir si ladite « drogue » rentre dans le sous-groupe *b*) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un Comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la Commisssion des stupéfiants du Conseil économique et social, le troisième sera désigné par les deux précités.

« 5. Toute décision prise conformément aux deux paragraghes précédents sera portée à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui la communiquera à tous les Membres de l'Organisation et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 ».

Dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 11, on remplacera « le Secrétaire général » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

Dans les articles 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 et 33, on remplacera « le Secrétaire général de la Société des Nations » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

A l'article 21, les mots « la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles » seront remplacés par les mots « la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social ».

On substituera au deuxième paragraphe de l'article 25 le paragraphe suivant:

« Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux ».

Le dernier paragraphe de l'article 26 sera remplacé par le suivant:

« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 28, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article ».

L'article 28 sera rédigé comme suit:

« La présente Convention est sujette è ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention ».

L'article 29 sera rédigé comme suit:

« Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et tout Etat non membre visé à l'article 28 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 28 ».

Au premier paragraphe de l'article 32, la dernière phrase sera rédigée comme suit:

« Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée ».

Le second paragraphe de l'article 32 sera rédigée comme suit:

« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 les dénonciations ainsi reçues ».

Au troisième paragraphe de l'article 32, les mots « des Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention ».

A l'article 33, les mots « toute Haute Partie contractante » remplaceront les mots « Membres de la Société des Nations ou Etats non membres liés par la présente Convention » et les mots « toutes les Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés ».

4. *Accord pour le contrôle de l'habitude de fumer l'opium en Extrême-Orient, avec acte final, signés à Bangkok le 27 novembre* 1931.

Aux articles V et VII, les mots « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » remplaceront les mots « le Secrétaire général de la Société des Nations ».

5. - *Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin* 1936.

Aux articles 16, 18, 21, 23 et 24, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations » par « Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

A l'article 17, on remplacera le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant:

« Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux ».

Le paragraphe 4 de l'article 18 sera rédigé comme suit:

« Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article ».

L'article 20 sera rédigé comme suit:

« La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention ».

Le paragraphe 1 de l'article 21 sera rédigé comme suit:

« Il pourra être adhéré la présente Convention au nom de tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre visé à l'article 20 ».

Au paragraphe 1 de l'article 24, les mots « la Haute Partie contractante » remplaceront les mots « le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre ».

Le paragraphe 2 de l'article 24 sera rédigé comme suit:

« Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 20, les dénonciations ainsi reçues ».

Au paragraphe 3 de l'article 24, les mots « Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention » seront remplacés par les mots « les Hautes Parties contractantes ».

L'article 25 sera rédigé comme suit:

« Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la Convention ».

Pour l'Afghanistan:

A. Hosayn Aziz
Dec. 11, 1946

Pour l'Argentine:

José Arce
Diciembre 11, 1946

Pour l'Australie (Sous reserve d'approbation par le Gouvernement de l'Australie):

Norman J. O. Makin
December 11, 1946

Pour le Royaume de Belgique:

G. Kaeckenbeeck
11 décembre 1946

Pour la Bolivie:

E. Sanjinés
14 de Diciembre de 1946

Pour le Brésil:

P. Leao Velloso
17 décembre 1946

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:

V. Kiselev
11 décembre 1946

Pour le Canada:

Paul Martin
11 Dec. 1946

Pour le Chili:

F. Nieto del Rio
11 Dec. 1946

Pour la Chine:

P. C. Chang
11 December 1946

Pour la Colombie:

Alfonso Lopez
December 11, 1946

Pour Costa-Rica:

F. de P. Gutierrez
Dec. 11, 1946

Pour Cuba (Sous réserve d'approbation par le Sénat de la République):

Guillermo Belt
Diciembre 12, 1946

Pour la Tchécoslovaquie:

V. Clementis
11. XII. 1946

Pour le Danemark:

Gustav Rasmussen
11 décembre 1946

Pour la République Dominicaine:

Emilio Garcia Godoy
11 December 1946

Pour l'Equateur (Sous réserve d'approbation):

F. Illescas
Dec. 14, 1946

Pour l'Egypte:

A. Sanhoury
11 December 1946

Pour le Salvador:

Pour l'Ethiopie:

Pour la France:

Alexandre Parodi
11 décembre 1946

Pour la Grèce:

V. Dendramis
December 11, 1946

Pour le Guatemala:

Jorge Garcia Granados
13 de Diciembre de 1946

Pour Haiti (Ad referendum):

HERARD C. L. ROY
14 décembre 1946

Pour le Honduras:

TIBURCIO CARIAS, JR.
December 11, 1946

Pour l'Islande:

Pour l'Inde:

M. C. CHAGLA
11th Dec. 1946

Pour l'Iran:

NASROLLAH ENTEZAM
11 décembre 1946

Pour l'Irak:

A. BAKR
December 12, 1946

Pour le Liban:

C. CHAMOUN
13 décembre 1946

Pour le Libéria:

C. ABAYOMI CASSELL
11 December 1946

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

PIERRE ELVINGER
December 11th, 1946

Pour le Mexique:

LUIS PADILLA NERVO
Dec. 11, 1946

Pour le Royaume des Pays-Bas:

E. N. VAN KLEFFENS
December 11, 1946

Pour la Nouvelle-Zélande:

C. A. BERENDSEN
11th December 1946

Pour le Nicaragua (Sous réserve d'approbation):

G. SEVILLA-SACASA
13 December 1946

Pour le Royaume de Norvège:

FINN MOE
December 11th, 1946

Pour le Panama:

R. J. ALFARO
Diciembre 15, 1946

Pour le Paraguay (Ad referendum):

CÉSAR ROMEO ACOSTA
December 14, 1946

Pour le Pérou:

Pour la République des Philippines:

CARLOS P. ROMULO
December 11, 1946

Pour la Pologne:

Dr. S. TUBIASZ
Dec. 11, 1946

Pour l'Arabie Saoudite:

AMIR FAISAL AL SAUD
11 décembre 1946

Pour la Suède:

Pour la Syrie:

F. KHOURI
11/12/1946

Pour la Turquie (Uniquement en ce qui concerne les Conventions auxquelles la Turquie est Partie):

MUZAFFER GOKER
11 décembre 1946

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine:

L. I. MEDVED
11 décembre 1946

Pour l'Union Sud-Africaine:

H. T. ANDREWS
15 December 1946

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (Sous réserve d'approbation):

N. NOVIKOV
11/XII/1946

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

HARTLEY SHAWCROSS
11.XII.46

Pour les Etats-Unis d'Amérique (Sous réserve d'approbation):

WARREN R. AUSTIN
December 11, 1946

Pour l'Uruguay (Ad referendum):

JOSÉ A. MORA
14, Diciembre, 1946

Pour le Venezuela (Ad referendum):

E. STOLK
11 décembre 1946

Pour la Yougoslavie:

STANOJE SIMIC
11 décembre 1946

Copie certifiée conforme

Pour le Secrétaire général:

A. H. ZELLER
Secrétaire général adjoint
chargé du Département juridique p. l.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1947, n. 1675.

Approvazione degli statuti delle Fondazioni unificate « Borse di studio della Società letteraria di Verona e della Fondazione Michelangelo Cesare Ottolenghi » e « Lazzaro e Benedetta, Giuseppe ed Annetta Ottolenghi ».

N. 1675. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvati gli statuti delle Fondazioni unificate « Borse di studio della Società letteraria di Verona e della Fondazione Michelangelo Cesare Ottolenghi » e « Lazzaro e Benedetta, Giuseppe ed Annetta Ottolenghi ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1676.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lucano, in frazione Paderno del comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno).

N. 1676. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 20 luglio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Lucano, in frazione Paderno del comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1677.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Sabino Vescovo, in località Casale Sabini di Altamura (Bari).

N. 1677. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 21 aprile 1946, rettificato con postilla di pari data, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma di San Sabino Vescovo, in località Casale Sabini di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1678.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Costalta del comune di San Pietro Cadore (Belluno).

N. 1678. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 21 novembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Costalta del comune di San Pietro Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1679.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria delle Grazie, in località Volpigliano di Massa (Massa Carrara).

N. 1679. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 10 gennaio 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria delle Grazie, in località Volpigliano di Massa (Massa-Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1680.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, in Avella (Avellino).

N. 1680. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, in Avella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1681.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località Scala Ritiro di Messina.

N. 1681. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località Scala Ritiro di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 52.

Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

Nei confronti del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, o del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41, o del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, o del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, nonchè nei confronti del personale salariato riassunto ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159, il rapporto d'impiego si considera come non mai interrotto.

Non è però dovuta alcuna retribuzione per il periodo in cui non ebbe luogo la prestazione del servizio, per una delle cause indicate nelle predette disposizioni legislative. Le somme eventualmente già corrisposte a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche a coloro che siano stati riassunti prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nel primo comma, qualora ricorrano le condizioni previste nei detti decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 53.

Ulteriore spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma, è autorizzata la spesa di lire 130.000.000 in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 365.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere all'iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948, n. 54.

Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

E' concesso all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra un contributo straordinario per l'anno 1947 di L. 95.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 55.
Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1.

Ai fini di ottenere la disponibilità dei beni bloccati o comunque sequestrati in dipendenza delle disposizioni a suo tempo emanate dal Governo degli U.S.A., i cittadini e le persone giuridiche italiane, aventi in Italia, rispettivamente, la residenza o la sede e che siano proprietari di tali beni, debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, chiedere al Ministero del tesoro, per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che curerà l'istruttoria delle singole domande, il rilascio delle certificazioni sull'appartenenza dei beni stessi, necessarie per lo sblocco di essi.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai cittadini ed alle persone giuridiche italiane, proprietari dei beni ivi previsti e che li abbiano intestati ad interposte persone nonchè ai cittadini stranieri che abbiano la residenza in Italia.

Art. 2.

Per i crediti verso l'estero ed i titoli esteri ed italiani emessi all'estero, ancorchè risultino acquisiti posteriormente alla entrata in vigore del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, la certificazione di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno irrevocabile di cedere e trasferire detti crediti o titoli all'Ufficio italiano dei cambi, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, indipendentemente dalla data della loro acquisizione.

Per i beni immobili il rilascio della certificazione, di cui al precedente art. 1, è subordinato all'obbligo della cessione di un quantitativo di dollari U.S.A. pari al venticinque per cento del valore degli immobili stessi. Detto valore sarà determinato dalla Commissione di cui al successivo art. 3, tenendo presente il valore fissato all'atto del blocco o sequestro dei beni nonchè il reddito di essi. La Commissione stabilisce altresì il termine entro il quale deve essere effettuata la cessione dell'anzidetta percentuale in dollari U.S.A.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, non si applicano ai cittadini stranieri residenti in Italia.

La certificazione relativa al mobilio e ad altri oggetti d'uso non è subordinata ad alcun obbligo di cessione.

Art. 3.

Sulle domande di certificazione decide una Commissione composta come segue:

di un presidente scelto dal Ministro per il tesoro tra i funzionari o magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quarto;

di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

di un rappresentante del Ministero dell'interno;

di un rappresentante del Ministero del tesoro;

di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

di un rappresentante della Banca d'Italia;

di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per ciascuno dei membri suddetti verrà nominato un supplente.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per il tesoro ed al servizio di segreteria di essa provvede la Direzione generale del tesoro, anche con funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Qualora venga richiesta la certificazione per attività che risultino connesse con interessi di sudditi o di enti di nazionalità estere, dovrà essere fatta esplicita menzione di tale circostanza nella relativa richiesta.

Art. 5.

Chiunque, al fine di ottenere la certificazione, fa dichiarazioni false o reticenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a colui che ometta nella richiesta le indicazioni di cui all'art. 4.

Art. 6.

La richiesta di certificazione con l'offerta di cessione estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi, all'atto del pagamento, agli aventi diritto, del corrispettivo delle cessioni da effettuarsi in dipendenza del presente decreto, percepirà, a carico del richiedente, la certificazione:

per i pagamenti fino a L. 50.000 una provvigione dell'uno per cento;

per i pagamenti fino a L. 100.000 una provvigione di L. 500, ed il zero cinquanta per cento sulle somme oltre le L. 50.000;

per i pagamenti oltre L. 100.000 una provvigione di L. 750 ed il zero venticinque per cento sulle somme oltre le L. 100.000 a titolo di rimborso delle spese per l'istruttoria delle singole domande e per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica potranno essere emanate norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Gli apolidi residenti in Italia sono parificati ai cittadini italiani, ivi residenti, agli effetti del presente decreto e ad ogni altro effetto previsto nelle disposizioni vigenti in materia valutaria.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — MERZAGORA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 56.

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati », un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a L. 200	L.	20
biglietti di importo da L. 201 a L. 500	»	50
biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 .	»	100
biglietti di importo oltre L. 1000 . . .	»	200

Art. 2.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in una domenica da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

per biglietti di importo fino a L. 100 . .	L.	10
per biglietti di importo da L. 101 a L. 200	»	20
per biglietti di importo superiore a L. 200	»	40

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani)

sovraprezzo fisso di L. 5.

Art. 3.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 del presente decreto, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 57.

Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validità degli speciali permessi

di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonchè di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 2 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia, pel triennio 1948-1950, i signori:

Caramazza prof. Filippo, medico chirurgo;
Calisti dott. Antonio, medico chirurgo;
Borrino prof. Angiola, pediatra;
Parlavecchio avv. Vincenzo, esperto in materie amministrative;
Squadroni prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 190.

(612)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.

Misura dei canoni di rimborso per le spese del servizio doganale e quello di vigilanza costituiti per effetto di speciali concessioni presso gli stabilimenti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 1° novembre 1946 col quale furono fissate le somme che devono essere corrisposte all'Amministrazione finanziaria, a titolo di rimborso delle spese per il servizio doganale e per quello di vigilanza prestato dalla Guardia di finanza, dalle Ditte e Società esercenti le ferriere autorizzate alle operazioni di cui alla voce 278 della tariffa doganale, nonchè degli stabilimenti industriali presso i quali, per effetto di speciali concessioni, siano costituiti il servizio doganale e quello di vigilanza;

Considerata la necessità di elevare la misura delle somme dovute per il titolo suindicato in conseguenza degli aumenti apportati agli stipendi e alle paghe del personale di dogana e della Guardia di finanza;

Determina:

Le somme che le Ditte e le Società esercenti stabilimenti industriali, compresi quelli siderurgici, sono tenute a rimborsare all'Erario per il servizio doganale e quello di vigilanza costituiti per effetto di speciali concessioni presso gli stabilimenti medesimi, sono fissate come segue:

1) L. 160.000 annue, anche divise in dodicesimi, per il rimborso dello stipendio per ogni funzionario doganale addetto in permanenza allo stabilimento;

2) L. 130 per ogni giornata di servizio prestato dal sottufficiale della Guardia di finanza che coadiuva il funzionario doganale nelle condizioni di cui al n. 1;

3) L. 80 per ogni giornata e L. 80 per ogni notte per ciascun militare che presta servizio nei posti fissi.

Roma, addì 26 gennaio 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 55 del 13 febbraio 1948 del Comitato interministeriale prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 55 del 13 febbraio 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

196. *Seme di trifoglio pratense* (per uso zootecnico): franco magazzini Consorzi agrari provinciali o dei loro agenti per merce consegnata su mezzo dell'agricoltore, per peso netto, sacchi originali gratuiti L. 2800 al q.le, delle quali L. 30

preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2770 da versare al Fondo lire.

197. *Seme di bietole da foraggio*: franco magazzini Consorzi agrari provinciali e dei loro agenti su mezzo dell'agricoltore, per peso netto, sacchi originali gratuiti:

a) per il prodotto con almeno un contenuto di germinabilità dell'85 % L. 15.700 al q.le;

b) per il prodotto con germinabilità inferiore all'85 % L. 10.000 al q.le.

Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono fissate in L. 100 al q.le. La differenza tra il prezzo di cessione e le spese di gestione sarà versata al Fondo lire.

198. *Caolino*: franco magazzino consegnatario L. 17 al kg., delle quali L. 1,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 15,50 da versare al Fondo lire.

199. *Gomma avariata*. — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero della gomma avariata applicando come prezzi base i prezzi della gomma normale con uno sconto massimo del 25 %.

200. - *Materiale per i cantieri navali*. — I materiali sottoelencati saranno venduti a licitazione privata al prezzo base a fianco di ciascuno di essi indicato. Alla licitazione, riservata al settore navale, saranno invitati a partecipare i cantieri, gli armatori, i pescatori ecc.

Si riconosce la facoltà di non aggiudicazione della merce qualora i prezzi offerti non siano ritenuti congrui:

cinture di salvataggio, L. 25 al kg.;
tenditori di ferro, L. 26 al kg.;
residuati ferrosi vari, senza prezzo base;
batterie accumulatori, L. 250 al kg.;
gru girevole semovente da 5 tonn., L. 1.150.000 al pezzo;
gru girevole semovente da 5 tonn., L. 1.100.000 al pezzo;
id c.s. da 3 tonn., L. 750.000 al pezzo;
id. c.s. da 3 tonn., L. 750.000 al pezzo;
id. c.s. da 3-5 tonn., L. 650.000 al pezzo;
id. c.s. da 8 tonn., L. 550.000 al pezzo;
id c.s. da 3-5 tonn., L. 150.000 al pezzo;
semirelitto di gru a trattore, L. 125.000 al pezzo;
jeeppone, L. 95.000 al pezzo;
id. c. s. (rottame-relitto) L. 55.000 al pezzo;
autobotte (relitto), L. 85.000 al pezzo;
automotrice trazione ferr. (semirelitto), L. 90.000 al pezzo;
rimorchio a 12 ruote, L. 700.000 al pezzo;
rimorchi a 12 ruote, L. 700 000 al pezzo ;
escavatrice carellata incompleta, L. 230.000 al pezzo;
smerigliatrice da banco, L. 12.000 al pezzo;
id. c.s., L. 11.000 al pezzo;
smerigliatrice elettrica su base a colonna, L. 55.000 al pezzo;
tornio di precisione da banco, L. 260.000 al pezzo;
motoverricello, L. 275.000 al pezzo;
mortesatrice verticale per legno, L. 215,000 al pezzo;
sega profilatrice per metalli, L. 250.000 al pezzo;
trapani elettrici a mano, L. 16.000 al pezzo;
trapano elettr. a colonna verticale tipo leggero, L. 65.000 al pezzo;
scorniciatrice (toupie) per legno, L. 160.000 al pezzo;
motore elettrico a c.a. 3/4 HP, L. 15.000 al pezzo;
motore elettrico a c.a. da 1,5 HP, L. 25.000 al pezzo;
id. c.s. da 50 HP, L. 400.000 al pezzo;
id. c.s. da 60 HP, L. 480.000 al pezzo;
gruppi elettrogeni da 60 Kw c.a., L. 1.200.000;
id. c.s. da 3 Kw c.a., L. 55.000 al pezzo;
id. c.s. da 1,5 Kw c.a., L. 35.000 al pezzo;
gruppi elettrogeni da 7,2 Kw c.a.. e c.c., L. 130.000 al pezzo;
id. c.s. da 10 Kw c.a. e c.c., L. 160.000 al pezzo;
gruppo elettrogeno da Kw 3 c.a. e c.c., L. 65.000 al pezzo;
id. c.s. da Kw 3. c.c. L. 55.000 al pezzo;
id. c.s., L. 55.000 al pezzo;
id. c.s. da Kw 25 a c.a., L. 340.000 al pezzo;
id. c.s. da Kw. 2,5 c.c. (tipo marino), L. 50.000 al pezzo;
motopompa centrifuga 70 T/h, L. 900.000 al pezzo;
motocompressore, L. 130.000 al pezzo;
motori fuori bordo da 50 HP, L. 350.000 al pezzo;
ciminiere, L. 50 al kg.;
bussole per imbarcazioni, L. 3000 al pezzo;
batterie accumulatori da 8 V, L. 250 al kg.;
id. c. s. da 8 V, L. 250 al kg.;
id. c. s. da 6 V, L. 250 al kg.;
gruetta per officina da 2 tonn., L. 20.000 al pezzo;
smerigliatrice e brunitrice « Grinder » a colonna, L. 50.000 al pezzo;
impianto per produzione acetilene, L. 30.000 al pezzo;
impianti per pittura a spruzzo, L. 90.000 al pezzo;
impianti per pittura a spruzzo (incompleto), L. 25.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 60 HP trifase, 220-440 V Hz 50,60 1000-1200 giri, L. 480.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 25 HP, trifase 220-440 V Hz 60 1800 giri, L. 220.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 10 HP, trifase, 200 V Hz 60 1620 giri, L. 90.000 al pezzo;
mot. elet c.c. da 10 HP, 115 V 1750 giri, L. 100.000 al pezzo;
mot. elet. c.c. da 5 HP 120 V - 800 giri, L. 55.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 5 HP, 220-440 V Hz 60 1645 giri, L. 50.000 al pezzo;
mot. elet. c.c. da 5 HP, 115 V - 1750 giri, L. 55.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 3 HP 220-440 V Hz 50 giri 2920+460, L. 30.000 al pezzo;
mot. elet. c.c. da 3 HP 125 V 1150 giri, L. 32.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 3 HP, trifase, 220-440 V Hz 50 1920+460 giri, L. 30.000 al pezzo;
mot. elet. c.a. da 1 HP, trifase, 220-440 V Hz 50 giri 2.920-460, L. 10.000 al pezzo;
mot. elet. c.c. da 0,75 HP, 115 V - 1725 giri, L. 8000 al pezzo;
mot. elet. c.c. da 0,5 HP, 35 V - 1550 giri, L. 7000 al pezzo;
alternatore trifase da 50 Kw 120-180 V Hz 60 1200 giri, L. 550.000 al pezzo;
elettrogeneratore c.a. da 2,5 Kw 115 V Hz 60 1800 giri, L. 50.000 al pezzo;
elettrogeneratore c.a. da 3 Kw 115 V Hz 60 1800 giri, L. 55.000 al pezzo;
dinamo elet. c.c. da 12 Kw 125 V - 1450 giri, L. 150.000 al pezzo;
dinamo elet. c.a. da 8 Kw 125 V 250 1200 giri, L. 90.000 al pezzo;
elettropompe centrifughe c.a. da 5 HP 220 V Hz. 60 1750 giri, L. 62.000 al pezzo;
detto 10 HP c.a., 220-440 V, Hz 60 1750 giri, L. 120.000 al pezzo;
detto 25 HP, c.a., 220-440 V, Hz 60 - 1755 giri, L. 280.000 al pezzo;
detto 1,5 HP c.a. 220 V - 60 Hz 3.460 giri, L. 25.000 al pezzo;
detto 10 HP c.c. 115 V - 1900 giri, L. 140.000 al pezzo;
detto c.c. 1,25 HP, 120 V - 1725 giri, L. 22.000 al pezzo;
detto p. circol. acqua 10 HP, c.c. 115 V 1900 giri, L. 140.000 al pezzo;
detto p. circol. acqua, 3 HP c.a. 200 V Hz 60 - 1800 giri, L. 48.000 al pezzo;
motopompa centrifuga 2 HP 1300 giri, L. 45.000 al pezzo;
detto 6,75 HP - 1400-2600 giri, L. 115.000 al pezzo;
solcometro completo, L. 40.000 al pezzo;
apparecchiature da palombaro, L. 300.000 al pezzo;
motori a scoppio da 4 HP, L. 32.000 al pezzo;
chiavi fisse doppie, L. 35 al kg.;
chiavi a cricco esag., L. 45 al kg.;
chiavi a catena per tubi, L. 50 al kg.;
chiavi inglesi a nottolino per dadi, L. 45 al kg.;
trance a mano con manico per calderai, L. 55 al kg.;
mestoli di metallo per fonderia, L. 40 al kg.;
cesoie a mano in ghisa, L. 55 al kg.;
tenaglie per fucinatori, L. 45 al kg.;
tieni chiodi (cagne), L. 40 al kg.;
mazze di acciaio, L. 75 al kg.;
scuri con manico, L. 200 al pezzo;
lime tonde bastarde, L. 70 al kg.;
picconi senza manico, L. 120 al pezzo;
pinze tagliafili, L. 50 al kg.;
binde a cremagliera da 5 tonn., L. 40 al kg.;
binde a cremagliera da 15 tonn., L. 40 al kg.;
morse da banco, L. 110 al kg.;
incudini da fabbro, L. 100 al kg.;
forgia mot. elet. c.c. da 1/2 HP elettrovent. L. 20.000 al pezzo;
forgia con ventilatore a mano, L. 4500 al pezzo;
forgia con ventilatore a mano, L. 2500 al pezzo;
cavo elettrico armato, L. 330 al kg.;
rame in lastre, L. 350 al kg.;

ottone in lastre, L. 260 al kg.;
proiettori elettrici in ottone, L. 8000 al pezzo;
valvola trasmittente VT 19-861 amplificatori microfonici tipo 615:
a) completi con parti di rispetto, L. 25.000 al pezzo;
b) completi senza rispetti, L. 20.000 al pezzo;
c) completi in cattive condizioni, L. 150 al kg.;
d) completi senza microfono ed altoparlante, L. 150 al kg.;
bidoni per disinfezione da 20 litri, L. 250 al pezzo;
verrine (fanali fonda p. imbarcazioni), L. 650 al pezzo;
lampade a petrolio con vetri ricambio, L. 950 al pezzo;
vestiti in tela gommata, L. 260 al pezzo;
manichette di gomma, misure varie, L. 120 al kg.;
elettroventilatori a c.c. da 2 HP, 115 V - 1750 giri, L. 22.000 al pezzo;
elettroventilatori a c.a. da 0,75 HP 220-440 V, Hz 60, giri 3150, L. 12.000 al pezzo;
elettroventilatori a c.c. da 1,6 HP, 115 V, 1750 giri, lire 16.000 al pezzo;
elettroventilatori a c.c. da 3/4 HP, 115 V, 1750 giri, L. 12.000 al pezzo;
elettroventilatori con motore elettrico a c.a. da 1/2 cavallo, 220-440 V Hz 60 trifase, 1750 giri, L. 11000 al pezzo.

Si conferma che l'ammontare degli incassi va versato al Fondo lire, previa deduzione del 10 %, calcolato come spese di gestione soggette a rendiconto.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come difinitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(775)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

De Cillis Domenico, residente nel comune di Mirabella Eclano, distretto notarile di Benevento, 9 febbraio 1948;

Vassallo Vincenzo, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, 10 febbraio 1948;

Fossa Alfredo, residente nel comune di Matelica, distretto notarile di Macerata, 12 febbraio 1948;

Fusco Emilio, residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, 15 febbraio 1948;

Boccardo Guglielmo, residente nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino, 19 febbraio 1948;

Boari Vittorio, residente nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, 20 febbraio 1948;

Fleres Letterio, residente nel comune di Messina, 21 febbraio 1948;

Thiebat Alfonso Giuseppe, residente nel comune di Verres, distretto notarile di Ivrea, 23 febbraio 1948.

Roma, addì 17 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(776)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Romani Egisto, residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, 3 gennaio 1948;

Leotta Giuseppe, residente nel comune di Ribera, distretto notarile di Sciacca, 3 gennaio 1948;

Triolo Giuseppe, residente nel comune di Trapani, 9 gennaio 1948;

Goffredi Ettore, residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Roma, 15 gennaio 1948;

Arizzi Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo, 19 gennaio 1948;

Grassi Paolo, residente nel comune di Roccaverano, distretto notarile di Alessandria, 23 gennaio 1948.

Roma, addì 17 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(777)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montefiorino (Modena), di un mutuo di L. 279.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lavagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lavagna (Genova), di un mutuo di L. 2.872.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nembro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nembro (Bergamo), di un mutuo di L. 488.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(721)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

181° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1947, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 196, con il quale la quota di 12/24 spettante ai signori Ciferri Marzia Annunziata vedova Andreuccioli, Mariano Andreuccioli, Donnina Andreuccioli e Argia Montani vedova Andreuccioli, sull'intera concessione perpetua delle sorgenti di acqua acidula bicarbonata, di acqua ferruginosa e del soffione di anidride carbonica denominata « San Faustino », in territorio del comune di Massa Martana, provincia di Perugia, accordata ai condomini rappresentati dal signor Nestore Andreuccioli con decreto Ministeriale 24 luglio 1936, è trasferita alla Società a responsabilità limitata « Fonti di San Francesco », con sede in Acquasparta, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 317, con il quale la concessione della miniera di ferro e manganese denominata « Frazze e Rocconi » sita in territorio del comune di Montaldo Mondovì, provincia di Cuneo, accordata al comm. Bartolomeo Accornero, è intestata alla signora Accornero Florinda in Trinchero, residente a San Michele Mondovì, provincia di Cuneo.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo minerale denominata « Castaldi » accordata in perpetuo al sig. Andrea Castaldi, con decreto Ministeriale 28 aprile 1931, è intestata al sig. Mario Castaldi, domiciliato in Forio d'Ischia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Il Cavone », accordata, per anni cinquanta, alla S. A. Industrie Minerarie « S.A.I.M.I. » con decreto Ministeriale 15 gennaio 1940, è intestata alla Società Alluminio Veneto Anonima S.A.V.A., con domicilio eletto in Trani, provincia di Bari.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Montecchio », in territorio del comune di Città di Castello, provincia di Perugia, di cui è titolare la Cassa di Risparmio di Città di Castello, con decreto Ministeriale 12 maggio 1942, è trasferita ed intestata al sig. Salvatore Spinelli, domiciliato in Roma.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 144, con il quale la concessione perpetua della miniera di rame denominata « Libiola », sita in territorio del comune di Sestri Levante, provincia di Genova, di cui è titolare in base al decreto Ministeriale 26 luglio 1940 la « Miniera di Libiola Soc. in Acc. » è trasferita ed intestata alla Società Anonima Manganesifera Italiana M.I.S.A. con domicilio eletto in Casarza Ligure (Genova).

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 145, con il quale è accettata la rinuncia della Società An. Stabilimenti di Rumianca con sede in Torino, alla facoltà di coltivare la miniera di oro in località denominata « Beolini », in territorio del comune di Pieve Vergonte, provincia di Novara, di cui è titolare, per la durata di anni cinquanta, la Società stessa, in base al decreto Ministeriale 24 luglio 1936.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 148, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « San Francesco », sita in territorio del comune di Verrucchio, provincia di Forlì, accordata con decreto Ministeriale 27 novembre 1937 ai signori Vincenzi Angelo, Cenni Cesario, Cenni Manfredo e Fabbri Girolamo, è intestata ai signori Cenni Cesario e Cenni Manfredo ed alle signore Amati Giuseppina vedova Vincenzi e Battistini Rosina vedova Fabbri, rispettivamente domiciliate in Rimini e Verrucchio (Forlì), queste ultime in sostituzione dei rispettivi mariti signori Vincenzi e Fabbri, deceduti e di cui sono le uniche eredi.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 146, con il quale alla ditta Metanadiom di Irnerio Rossi, con domicilio in Ivica di Porto Tolle, provincia di Rovigo, è concessa, per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati, sito in località denominata « Gnocchetta », in territorio del comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1948, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 147, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « I Balzarelli », sita in territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza, accordata per la durata di anni quindici, con decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, alla S. A. Industria Italiana Cementi, e trasferita al sig. Giovanni Rossi, domiciliato in Ponte dell'Olio (Piacenza) con decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, è rinnovata per la durata di anni venti, a decorrere dal 4 dicembre 1946.

(758)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel prospetto del corso medio dei titoli cauzionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1948, al numero d'ordine 44, anzichè « I.R.I. serie speciale STET », rettificare « Consorzio Credito opere pubbliche Serie città di Milano 5 % ».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 febbraio 1948 - N. 25

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,50
Redimibile 3,50 % 1934	68,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,50
Id. 5 % 1936	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,75
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato: DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 9 febbraio 1948 - N. 26

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,55
Redimibile 3,50 % 1934	68,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,40
Id. 5 % 1936	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,75
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato: DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero per gli insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti governativi d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del 29 maggio 1947, col quale vengono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche delle scuole ed istituti governativi d'istruzione tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici borse di perfezionamento all'interno e a quattro di perfezionamento all'estero per insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti governativi d'istruzione media tecnica che desiderano aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza e che abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto la qualifica di ordinari.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 35.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo vanno tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con il regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura gegenerale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione tecnica - Divisione I, al quale deve pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine sopra indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Nella domanda va indicata l'azienda o istituzione scientifica nazionale o estera presso cui si desidera aggiornare o perfezionare la propria cultura tecnica, indicando il piano degli studi o delle ricerche che s'intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un *curriculum* degli studi compiuti dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa nell'insegnamento e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata al capo d'istituto dal quale l'aspirante alla borsa di perfezionamento dipende o che, nel termine massimo di quindici giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione I, un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una commissione, composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e sceglierà gli assegnatari delle borse messe a concorso.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende o le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà durante le ferie estive dell'anno scolastico 1947-48 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

Le borse di perfezionamento all'interno saranno pagate in un'unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituto scientifico cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituto.

Le borse di perfezionamento all'estero saranno pagate in un'unica rata entro i 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro il rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi o sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituto sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza o nell'azienda o nell'istituto.

Art. 7.

I Provveditori agli studi, i presidenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, i presidi e i direttori delle scuole e istituti governativi di istruzione media tecnica avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente decreto che sarà inviato per la prescritta registrazione alla Corte dei conti e, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero - Parte II.

Roma, addì 22 ottobre 1947

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 159

(778)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.